

N. 778-A

Relazione orale Relatore Potenti

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 12 giugno 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale

d'iniziativa dei senatori AMBROGIO, FALLUCCHI, PETRUCCI, SPINELLI, SILVESTRONI, FAROLFI, PELLEGRINO, MENIA, GELMETTI, DELLA PORTA, ROSA, ZULLO, SPERANZON, TERZI DI SANT'AGATA, MARCHESCHI, IANNONE, SIGISMONDI e MENNUNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2023

XIX LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE

Pareri della 1ª Commissione permanente	Pag.	3
Disegno di legge: testo d'iniziativa dei senatori Ambrogio ed		
altri e testo proposto dalla Commissione	>>	4

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

10 aprile 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, laddove si integra l'articolo 625 del codice penale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di circoscrivere l'ambito applicativo della circostanza aggravante ai casi in cui la calamità naturale sia stata accertata, ad esempio attraverso la previa deliberazione dello stato d'emergenza.

sull'emendamento approvato

11 giugno 2024

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.100 approvato dalla Commissione di merito e riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Ambrogio ed altri

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

Art. 1.

1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, dopo il numero 8-*ter* è aggiunto il seguente:

(Si veda, in diversa formulazione, il comma 3 del presente articolo)

« 8-quater. se il fatto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dagli articoli 61 e 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del medesimo codice

Art. 1.

- 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 61, numero 5, dopo le parole: «l'avere profittato» sono inserite le seguenti: «di pubbliche calamità o»;
- *b)* all'articolo 624, terzo comma, le parole: « e 7-bis » sono sostituite dalle seguenti: « 7-bis e 8-quater »;
- c) all'articolo 624-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente:
- « La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, ovvero dall'articolo 61. La pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 quando concorrono due o più delle circostanze indicate nel primo periodo »;
- *d*) all'articolo 625, primo comma, dopo il numero 8-*ter* è aggiunto il seguente:

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Ambrogio ed altri)

2. Il terzo comma dell'articolo 624 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, primo comma, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-quater ».

3. Il terzo comma dell'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero da una delle circostanze indicate all'articolo 61. Se il reato è aggravato da due o più circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a dodici anni e della multa da euro 2.000 a euro 5.000 ».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Si veda, in diversa formulazione, la lettera c) del comma 1)